

Prot. n° 4/2016

Spett.
DITTE ASSOCIATE
LORO SEDI

Ancona, 03/02/2016

Oggetto: Circolare alle ditte associate – febbraio 2016

Gentilissimi associati, nel salutare il nuovo anno, è nostra intenzione aggiornarvi su aspetti operativi e fiscali che riteniamo di vostro interesse.

SETTORE FISCALE

Consegna dei documenti - modalità

Ribadiamo ancora una volta, visti il numero dei documenti gestiti dall'APIMA e l'enorme complessità delle procedure esistenti, che i sigg. soci provvedano alla consegna dei loro documenti indicando per quali finalità gli stessi siano indirizzati e, nel caso interessino più comparti, **a cura della ditta associata**, dovranno essere forniti in un numero tale da coprire tutti i settori coinvolti, avendo cura d'indicare per ciascuno la corretta destinazione.

In mancanza di questa accortezza, l'associazione non potrà essere ritenuta responsabile d'eventuali errori o mancanze, potenzialmente origine di sanzioni, derivanti da carenza documentale.

PEC

Riceviamo costantemente sollecitazioni da parte di Enti pubblici e realtà che si interfacciano a procedure in cui le ditte associate operano (Agenzie delle Entrate, EQUITALIA, Regione, Provincie, Comuni, INAIL, INPS, CCIAA, ecc.) che invitano al costante monitoraggio della propria posta elettronica certificata-PEC, attraverso la quale essi operano obbligatoriamente. Ricordiamo che un messaggio PEC ha la stessa validità di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Una comunicazione non letta può comportare notevoli problematiche per le proprie pratiche, fino a costituire elemento di forte penalizzazione per non aver ottemperato, nei tempi e nelle modalità indicate nel messaggio, alle richieste avanzate dai vari uffici. Giova ricordare, inoltre, che a far data **dal 1° giugno 2016 le cartelle esattoriali saranno notificate ad imprese e professionisti esclusivamente a mezzo PEC.**

L'APIMA ha da anni attivato, per i soci che ne fanno richiesta, il servizio di apertura e monitoraggio delle caselle PEC; per conoscerne le modalità operative e ricevere ogni altro chiarimento in merito, si prega di fare riferimento a Cristina.

Tempistica pagamenti fatture prodotti agricoli e alimentari - Art.62 del D.L.1/2012

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 del D.L. 1/12, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel contratto, nella fattura o nel DDT sono "la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento". Come già più volte chiarito in nostre precedenti circolari, la presenza di tutti questi elementi è essenziale al fine di non incorrere in sanzioni e, nel caso in cui il prezzo non sia determinabile al momento della consegna della merce, è necessario che nel documento d'accompagnamento venga fatto riferimento ad elementi precisi e oggettivi per la sua determinazione come, ad esempio, le mercuriali della Camera di Commercio. Il nostro ufficio raccomanda la massima attenzione, poiché il legislatore ha recentemente dimostrato di non aver dimenticato tale provvedimento, infatti le sanzioni per questo tipo di violazione, originariamente previste "da Euro 516,00 a Euro 20.000,00", sono state ora aumentate da "Euro 1.000,00 a Euro 40.000,00". **Gli obblighi previsti dall'art.62 non si applicano alle cessioni nei confronti dei privati consumatori, alle consegne con pagamento immediato, nei conferimenti a cooperative agricole ed in genere per le cessioni tra imprese agricole.**

Terreni agricoli - Esenzione IMU

A decorrere dal 2016, l'esenzione IMU sui terreni montani si applica sulla base delle disposizioni contenute nella circolare ministero delle finanze n.9 del 14/06/1993; si ritorna, quindi, alle regole applicate fino al 2013.

La predetta circolare elenca una serie di Comuni in cui tutti i terreni sono esentati e altri (Comuni "parzialmente delimitati") in cui solo i terreni situati in certe aree del territorio comunale sono esenti: in quest'ultimo caso occorre verificare le zone individuate come esenti e, quindi, agevolate ai fini previdenziali, rilevandole presso l'Inps. **Sono, inoltre, esenti i terreni posseduti da IAP e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.**

Nuove aliquote per trasferimento terreni agricoli

A decorrere dal 2016, l'imposta di registro dovuta per il trasferimento di terreni è passata dal 12 al 15%; detto incremento è relativo alle compravendite di terreni agricoli da parte di soggetti sprovvisti di qualifica CD o IAP. Rimangono invariate le aliquote per l'acquisto di superfici agricole da parte di CD e IAP (PPC), anzi sono state effettuate aperture, a certe condizioni, al coniuge e familiari in linea retta, anche se non iscritte nella gestione previdenziale agricola.

Terreni e partecipazioni

Sono stati nuovamente riaperti i termini per procedere alla rivalutazione di terreni/aree edificabili e di partecipazioni societarie. L'imposta sostitutiva è pari all'8% sia per le partecipazioni che per i terreni/aree edificabili. Il termine entro cui procedere alla redazione della perizia e al versamento dell'imposta è il **30/06/2016**.

Abitazioni in comodato a parenti

Per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai figli o ai genitori (tranne se A/1, A/8 e A/9), IMU e TASI sono ridotte del 50%. L'agevolazione si applica solo se:

1. gli immobili sono utilizzati come abitazione principale;
2. il contratto di comodato è registrato (entro il 20.01.2016 per l'anno 2016);
3. il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (tranne se A/1, A/8 e A/9). Il comodante non deve possedere, anche pro-quota, nessun altro immobile ad uso abitativo.

Tasi su abitazione principale

Non è dovuta la TASI sull'immobile che costituisce abitazione principale (tranne se A/1, A/8 e A/9), anche per la quota a carico degli inquilini. Se l'immobile è abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta solo dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune (o nella misura del 90% se la delibera comunale non disciplina tale aspetto).

Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

Proroga per il **2016** della detrazione fiscale del 50% per il recupero edilizio, bonus mobili e del 65% per il risparmio energetico.

Detrazione IVA unità immobiliari residenziali

Il 50% dell'Iva pagata sull'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, cedute da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016, può essere detratto dall'IRPEF dell'acquirente in dieci quote annuali.

IRAP - Settore agricolo

Sono escluse da Irap le attività agricole per le quali trovava applicazione l'aliquota ridotta dell'1,9% e, quindi, quelle che, anche solo potenzialmente, rientrano nel reddito agrario. Inoltre l'Irap è abrogata anche per le cooperative agricole di cui all'art. 10 DPR 601/73. Continuano ad essere soggette ad IRAP, con aliquota ordinaria del 4,73%, le attività agricole non rientranti nel reddito agrario.

Super ammortamento

Per i beni materiali strumentali **nuovi** acquistati, anche in leasing, **dal 15/10/2015 al 31/12/2016**, viene prevista una maggiorazione del 40% del costo fiscale con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing e rileva ai fini IRES e IRPEF, ma non IRAP, attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Restano esclusi i fabbricati, le costruzioni e gli investimenti in beni strumentali con coefficienti d'ammortamento inferiori al 6,5%. La norma si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni.

Assegnazione beni immobili d'impresa

Viene introdotta una disciplina agevolata d'assegnazione o di cessione di beni ai soci o di trasformazione in società semplice che permette di estromettere tali beni dal regime di impresa, beneficiando di una fiscalità ridotta rispetto a quella ordinaria sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, **le società** che entro il **30 settembre 2016** assegnano o cedono ai soci beni immobili non strumentali, se rispettando alcuni requisiti, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'**8%** (o del 10,5% per le società non operative) e versare l'imposta proporzionale di registro ridotta alla metà nonché le ipotecarie e catastali in misura fissa; **l'imprenditore individuale** può, invece, entro il **31 maggio 2016**, escludere i beni immobili strumentali per natura o per destinazione dal patrimonio dell'impresa, pagando un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP nella misura dell'**8%**.

Nuovo limite utilizzo del contante

Il limite per la circolazione del contante, dal **2016**, s'innalzerà a 3.000 €, ma se a pagare è una Pubblica Amministrazione, il limite rimarrà fermo a 1.000 €, come pure resta 1.000 € per la rimessa di denaro (money transfer).

Regime forfetario

Viene modificato il regime forfetario introdotto con la scorsa Stabilità (L. 190/14). In particolare:

1. Viene innalzata la somma di ricavi/compensi che possono essere realizzati ai fini della permanenza del regime (per i professionisti il nuovo limite è pari a 30.000 euro);
2. Non è più necessario verificare che i ricavi/compensi percepiti nell'attività di impresa, arte o professione siano prevalenti rispetto a quelli (eventualmente) percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilato, a condizione però che il reddito di lavoro dipendente non superi l'ammontare di 30.000 euro.
3. Per le **nuove** attività in possesso di specifici requisiti, l'imposta sostitutiva si applica in misura del 5% per i primi 5 anni.

POS

E' possibile pagare con carta di credito o carta di debito anche importi inferiori a 5 euro; i professionisti e le imprese che non accetteranno tali pagamenti sono soggetti ad una sanzione la cui entità verrà stabilita da apposito decreto ministeriale. L'obbligo (e quindi la sanzione) non si applicherà solo "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica".

PREVIDENZA E PAGHE

Aggiornamento archivi SCAU

Tutte le ditte, delle quali APIMA gestisce la previdenza, debbono far pervenire all'APIMA copia dei titoli di conduzione dei terreni gestiti (contratti d'affitto, comodati, atti di compravendita, ecc.) che si sono modificati dal quadro fornito lo scorso anno; questo consentirà al personale di provvedere all'allineamento dei propri archivi e calcolare la corretta attribuzione delle fasce di contribuzione per ciascun soggetto. In sede di verifica ispettiva questa documentazione dovrà testimoniare la correttezza dei calcoli effettuati, anche al fine d'evitare sanzioni e/o contenziosi con l'INPS. Per coloro che, magari recentemente associati, non abbiano mai provveduto all'aggiornamento della propria posizione contributiva ricordiamo che la nostra struttura è disponibile a valutare la situazione di partenza ed avviare ogni attività volta all'aggiornamento e regolarizzazione di ogni posizione previdenziale. (Michele e Martina)

Presenze dipendenti

Si rammenta alle ditte che fanno ricorso a manodopera esterna (operai, braccianti, ecc.) che è fondamentale far pervenire, presso i nostri uffici, la documentazione aggiornata e relativa alle presenze, al fine di non incorrere in comportamenti scorretti e pesantemente sanzionati. Questa documentazione dovrà, oltre che essere compilata con cura ed attenzione per ciascun dipendente, essere inviata, **solitamente entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo**, all'APIMA. Nel caso in cui non ci venisse trasmesso alcun dato, o lo stesso fosse fornito in ritardo, ci esimeremo da ogni responsabilità da ciò derivante.

Certificazione unica 2016

Con provvedimento del 15 gennaio 2016 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato definitivamente la **Certificazione Unica (CU) 2016, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016** per attestare:

- l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, corrisposti nel 2015 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e a imposta sostitutiva;
- l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt.53 e 67, co.1 Tuir; provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2015, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art.19, D.Lgs. n.114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art.25-bis, D.P.R. n.600/73;
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica 2016 (redditi 2015) deve essere consegnata ai lavoratori e professionisti entro il 28 febbraio 2016, e trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.

Al fine di consentire il puntuale adempimento, l'Apima informa che provvederà ad elaborare e inviare le certificazioni come di consueto.

Al fine di trasmettere correttamente tutte le certificazioni nei tempi previsti si richiede, per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo e assimilati, di trasmettere la documentazione necessaria: Fatture dei professionisti interessati, certificazioni già redatte in schema libero.

E' utile ricordare che in base al nuovo sistema sanzionatorio alla CU si applicheranno € 100 per singola certificazione omessa tardiva o errata; nessuna sanzione per le certificazioni corrette e rinviate entro 5 giorni dal 7 marzo; sanzione ridotta 1/3 (€33,33) per le CU corrette e ritrasmesse entro 60 giorni.

DIMISSIONI VOLONTARIE

L'articolo 26 del D.Lgs n. 151/2015 ha ridefinito le **modalità di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e risoluzione consensuale** stabilendo che le stesse: dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con **modalità telematiche**, su apposita modulistica resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e, successivamente, inviate alla DTL competente e al datore di lavoro.

L'invio telematico potrà essere effettuato in autonomia dal lavoratore previa registrazione sul portale **Clicklavoro** e previo possesso del PIN INPS dispositivo oppure avvalendosi dell'assistenza dei c.d. "soggetti abilitati" (patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 276/2003). In tal caso, il soggetto abilitato si assume la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore interessato attraverso la firma digitale del file PDF prodotto dal sistema informatico. *Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre telematicamente, annullare la comunicazione effettuata. Il sistema informatico del Ministero invierà automaticamente il modulo alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro, mentre la DTL competente riceverà una notifica nel proprio cruscotto.* La nuova procedura per la comunicazione (o revoca) delle dimissioni/risoluzioni consensuali sarà pienamente operativa dal 12 marzo 2016

VARIE

Rifiuti

Rinnoviamo l'invito a recapitare subito alla scrivente tutti i formulari di scarico rifiuti speciali ancora non consegnati, oltre alle giacenze degli stessi al 31/12/2015.

Questi dati sono fondamentali per la compilazione e presentazione del MUD.

Sicurezza

Portiamo a vostra conoscenza che l'associazione ha in animo d'effettuare a breve un corso per la formazione di dei dipendenti, visto che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla formazione di base dei lavoratori (art. 37 Dlgs 81/08). Le sanzioni, in caso di mancato adempimento prevedono l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20. Al fine di consentirci l'ottimale organizzazione, preghiamo i soggetti interessati di farci pervenire indicazioni sul numero di partecipanti. Il termine ultimo per la manifestazione d'interesse al corso è fissato in **venerdì 19 febbraio**, comunicando i soggetti partecipanti a Simone.

Fitofarmaci e patentini

A seguito dell'avvio pressoché definitivo del PAN, le aziende agricole che non dispongano di patentino per l'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari, necessario per tutti i presidi ad uso professionale, non potranno più procedere all'acquisto di agrofarmaci che non siano quelli ad uso hobbistico e non professionale.

Possono, in alternativa, delegare un soggetto terzo all'acquisto ed alla distribuzione dei prodotti, ma da questa operazione nascono successivamente problematiche a carico della responsabilità della custodia e dell'uso degli stessi. Nel caso in cui venisse delegato all'acquisto un soggetto che per conto dell'azienda s'incarica di acquistare e trasportare in azienda i fitofarmaci (fattura intestata all'az. Agricola), questo sarà responsabile tanto delle operazioni allo stesso delegate, quanto della gestione dell'armadietto/deposito dei prodotti sino alla distribuzione effettuata da un terzista.

Altra modalità operativa è la stipula di un contratto scritto con una ditta operante in conto terzi che s'incarica interamente della gestione dei fitofarmaci (fattura intestata all'impresa agromeccanica); questa annota "acquisti e vendite" dei vari prodotti sul proprio registro di carico e scarico, ne gestisce lo stoccaggio e la corretta conservazione e, dopo aver effettuato il trattamento, fattura all'azienda agricola tanto la prestazione di distribuzione quanto, separatamente, il prodotto distribuito, trascrivendo contestualmente la quantità utilizzata di ogni singolo prodotto utilizzato e l'azienda destinataria del trattamento, sul già citato registro.

Al fine di un maggiore approfondimento, s'invita alla lettura del documento esplicativo pubblicato dalla Regione Marche e raggiungibile all'indirizzo: <http://agricoltura.regione.marche.it/Portals/0/Documenti/PAN/Circolare%205%20-%20PAN%20Formazione.pdf>

Bando INAIL - ISI

E' stato recentemente pubblicato il bando INAIL ISI 2015 per la promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la presentazione dei progetti sarà possibile dal 1 marzo 2016 sino alla scadenza del 5 maggio 2015 alle ore 18.

Possono prendere parte al bando tutte le aziende regolarmente iscritte alla camera di commercio, in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi ed aventi unità produttiva nel territorio della Regione in cui si sarà effettuato l'investimento.

Il contributo concedibile è del 65%, con un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 130.000; sono previsti, inoltre, limiti differenziati a seconda dell'impresa richiedente (in relazione al regime *de minimis* applicabile a ciascuna realtà aziendale). Per qualsiasi informazione e per l'analisi di fattibilità preventiva dei progetti, gli uffici sono a vostra disposizione.

Nella speranza di aver fornito elementi utili alle vostre realtà, vi salutiamo cordialmente.

Il Presidente
Geom. Esposto Pirani Rolando